MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO

Art. 10

Disposizioni in materia di giudizio di conto

Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214". Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;

b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo deposita" fino alla fine del comma.

Versione in vigore dal 18 maggio 1997, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
Estremi	Legge 15 maggio 1997, n. 127
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-lo-snellimento-dell-attivita-amministrativa-e-dei/art-10-disposizioni-in-materia-di-giudizio-di-conto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it